

 <p>azienda sanitaria locale B R E S C I A</p>	<p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO</p> <p>SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA</p>	<p>LINEA GUIDA</p> <p>STUDIO PROFESSIONALE REQUISITI</p>	<p>LG SISP 7.05 Rev. 00 Pag. 1 di 4</p>
---	--	--	---

## **DOTAZIONE DI LOCALI E REQUISITI MINIMI DEGLI STUDI PROFESSIONALI**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- Regolamento locale d'Igiene
- D.P.R. 14/01/1997 “approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”
- D.G.R. 7/5724/2001 “Indicazioni per la riclassificazione della attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale”

### **DEFINIZIONE DI STUDIO PROFESSIONALE:**

Lo studio professionale rappresenta la struttura dove l’esercente una professione sanitaria (all. 01), singolarmente o in forma associata ad altro professionista, esercita, in forma autonoma con il solo eventuale supporto di personale amministrativo, la propria attività professionale utilizzando metodiche non invasive, che non comportino rischi per la sicurezza del paziente, senza l’ausilio di apparecchiature radiogene.

### **APERTURA DELLO STUDIO:**

Il titolare di uno studio non è tenuto a richiedere e ottenere l’autorizzazione all’esercizio della attività, ma, come sancito dalla D.G.R. 7/5724/2001, deve comunicare l’inizio dell’attività al Distretto sanitario dell’ASL competente per territorio (mod. 01)

In caso di studio in cui esercitano più professionisti associati, la comunicazione deve essere effettuata da ciascuno dei professionisti che è titolare e responsabile della propria autonoma attività.

### **REQUISITI GENERALI:**

- La struttura deve essere dotata del prescritto certificato di abitabilità/agibilità o della documentazioni che ne attestino la rispondenza ai requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali
- La struttura deve possedere i requisiti tecnici generali previsti dal D.P.R. 14/01/97, di seguito elencati:
  - protezione antisismica
  - protezione antincendio
  - sicurezza elettrica
  - impianti di distribuzione dei gas

### **REQUISITI STRUTTURALI**

- disponibilità di locale/vano di attesa di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9,

 <p>azienda sanitaria locale B R E S C I A</p>	<p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO</p> <p>SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA</p>	<p>LINEA GUIDA</p> <p>STUDIO PROFESSIONALE REQUISITI</p>	<p>LG SISP 7.05 Rev. 00 Pag. 2 di 4</p>
---	--	--	---

- disponibilità di locale per l'effettuazione delle prestazioni professionali di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9, dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, riservato all'attività sanitaria;
- un servizio igienico dotato di antibagno con lavabo, se già non disimpegnato da altro vano;
- i locali devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connesso, liscio e di facile pulizia e sanificazione, da effettuare quotidianamente; pari requisiti devono avere le pareti perimetrali del servizio igienico per un'altezza di m. 2,00;
- tutti i locali devono avere l'altezza non inferiore a m. 2,70, eccetto i servizi igienici ove è consentita un'altezza utile interna non inferiore a m. 2.40; una adeguata illuminazione e ventilazione naturale (sup. finestrata apribile pari a 1/8 di quella dei pavimenti dei singoli spazi) o in alternativa alla sola ventilazione naturale, impianto di climatizzazione conforme al Tit. 3° del Regolamento comunale d'Igiene;
- gli ambienti devono essere convenientemente arredati e deve essere disponibile l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature necessarie per effettuazione;
- il locale destinato alla visita medica deve garantire la riservatezza degli accertamenti e la sicurezza dell'archivio che custodisce la documentazione sanitaria;

#### **REQUISITI ORGANIZZATIVI:**

- L'attività sanitaria della struttura non deve essere organizzata in forma di impresa, in tal caso la struttura deve essere autorizzata come ambulatorio medico;
- Nello studio in cui esercitano più professionisti associati, resta ferma la titolarità e responsabilità dei singoli professionisti, mentre possono essere condivisi servizi e attrezzature;
- Nello studio medico sono eseguibili le prestazioni professionali aggiuntive previste dagli accordi collettivi nazionali per i rapporti con i Medici di Medicina Generale e con i Pediatri di Libera Scelta;
- Nello studio professionali non possono essere eseguite prestazioni che determinino procedure diagnostico-terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

	<p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO</p> <p>SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA</p>	<p>LINEA GUIDA</p> <p>STUDIO PROFESSIONALE REQUISITI</p>	<p>LG SISP 7.05 Rev. 00 Pag. 3 di 4</p>
---	--	--	---

## PROFESSIONI SANITARIE

(ELENCO PROFESSIONI SANITARIE PUBBLICATO SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE)

Professione	Principali rif. normativi
Farmacista	D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo	D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra	L. 24.07.1985, n. 409 (G.U.13.08.1985, n. 190, S.O.)
Veterinario	L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
<p>Altri riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T.U. delle leggi sanitarie del 1934;</li> <li>• D.M. 28.11.2000, pubblicato nella G.U. 23.01.01 n.18, S.O.</li> <li>• Direttiva comunitaria 2001/19/CE del 14.05.2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31.07.2001, serie L n. 206, in corso di recepimento</li> </ul>	

Professione	Rif. normativo Profilo
<b>PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA</b>	
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
<b>PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE</b>	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educazione Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)

 <p>azienda sanitaria locale B R E S C I A</p>	<p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO</p> <p>SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA</p>	<p>LINEA GUIDA</p> <p>STUDIO PROFESSIONALE REQUISITI</p>	<p>LG SISP 7.05 Rev. 00 Pag. 4 di 4</p>
---	--	--	---

## PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

### Area Tecnico - diagnostica

Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)

### Area Tecnico - assistenziale

Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare	D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

## PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

Altri riferimenti normativi:

- Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 10.08.2000, n. 251;
- L. 26.02.1999, n. 42;
- L. 08.01.2002, n.1;
- D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
- D.M. 02.04.2001, Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128.